

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

CAPO I

ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

ART. 1 - Il diritto all'esercizio degli usi civici sul patrimonio dell'Università agraria di Coste spetta a quanti risultino iscritti nella lista degli utenti.

ART. 2 - Per quanto non previsto nel presente regolamento in materia di gestione di boschi e pascoli si fa riferimento alla vigente normativa (R.D. 3267/23 e L.R. 32/81 con annesso regolamento) e in materia di tartuficoltura (L. 752/85 e legge regionale 6/94).

ART. 3 - La raccolta della legna secca, limitata ai bisogni famigliari, dovrà farsi a mano, senza l'uso di motoseghe e decespugliatori. Per diritto di raccolta di legna secca si intende la raccolta di ramaglia di pezzatura non superiore a 10 cm. di diametro. La legna morta che supera tali dimensioni non può essere raccolta né asportata.

ART. 4 - Nei terreni boschivi o cespugliati del patrimonio dell'Università è vietato l'accesso con attrezzi da taglio senza speciale permesso del presidente.

ART. 5 - La raccolta dell'erba nei boschi dovrà farsi a mano o con il falchetto a mano ed è libera in tutte le zone boschive ad eccezione delle zone in rinnovazione rese note con avviso dal presidente.

ART. 6 - La raccolta dello strame nei boschi dovrà farsi esclusivamente con rastrelli di legno, evitando di intaccare la cotenna erbosa. La raccolta potrà essere ripetuta nello stesso luogo soltanto dopo tre anni. Le infrazioni ai sopracitati articoli 3, 4 e 5 saranno punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

ART. 7 - La raccolta dei tartufi nei terreni gravati da usi civici è riservata agli utenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre il 31 marzo successivo alla scadenza del contratto in essere. Essi dovranno essere in regola con le prescrizioni della legge regionale e saranno sottoposti al pagamento di un corrispettivo determinato precedentemente in maniera globale. In assenza di richieste si potrà indire un'asta pubblica con il sistema della candela vergine e comunque l'utente avrà il diritto di prelazione.

ART. 8 - Oltre a quanto previsto dall'art. 8 dello statuto, con deliberazione dell'Assemblea generale degli utenti, potrà essere stabilita una quota sociale che ciascun nucleo famigliare utente dovrà pagare all'Università ogni anno. Questa quota sarà commisurata alle effettive necessità dell'Ente.

CAPO II

USO CIVICO DI LEGNATICO

ART. 9 - Entro il mese di gennaio di ogni triennio il Consiglio di amministrazione, avvalendosi anche della eventuale competenza degli utenti, determina il piano di utilizzazione dei boschi appartenenti all'Università, assegnando il quantitativo di legna per uso civico necessario al fabbisogno annuale dell'utenza.

ART. 10 - Il Consiglio, entro il mese di ottobre di ogni anno, dovrà procedere nel modo seguente:

a) se l'assegnazione è di bosco ceduo, dividerà in lotti la superficie assegnata al taglio;

b) se l'assegnazione è di bosco di alto fusto, uno stesso numero verrà segnato su tante piante quante ne occorreranno per raggiungere il quantitativo richiesto.

Il Consiglio dopo aver provveduto alla numerazione dei lotti di ceduo o delle piante di alto fusto, procederà alla estrazione a sorte ed alla assegnazione dei numeri a ciascun utente.

ART. 11 - Le operazioni di taglio, allestimento, trasporto e accatastamento della legna verranno eseguite direttamente dagli utenti o da persona da essi incaricata.

ART. 12 - Gli utenti che, decorso il periodo utile per il taglio del bosco, non avranno ultimato i lavori di utilizzazione, non avranno diritto ad ulteriori assegnazioni di bosco al taglio, se non dopo aver completato il taglio del precedente lotto, da effettuarsi comunque, a pena di decadenza del diritto, entro l'anno successivo a quello dell'assegnazione.

ART. 13 - È assolutamente vietato ogni commercio del legname proveniente dal taglio di bosco per uso civico.

L'infrazione al presente articolo sarà punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000.

CAPO III

USO CIVICO DI PASCOLO

ART. 14 - Il Consiglio di amministrazione, avvalendosi anche della eventuale competenza degli utenti:

a) determina il numero massimo del bestiame che potrà caricarsi sul patrimonio pascolivo; nel caso in cui la quantità di animali, per i quali viene richiesta l'immissione al pascolo, superi il carico massimo previsto, ciascun nucleo famigliare richiedente avrà diritto ad immettere al pascolo un numero di animali risultante dalla seguente divisione: carico massimo previsto diviso il numero dei nuclei famigliari richiedenti. Il bestiame in eccedenza, non potrà essere immesso al pascolo;

b) stabilisce annualmente per i pascoli posti ad altitudine superiore agli 800 metri, e previo accertamento delle condizioni di sviluppo dell'erba, l'epoca della monticazione e della demonticazione del bestiame, entro i limiti consentiti dalla richiamata normativa;

c) determina i lavori necessari per la conservazione e per il miglioramento della produzione del patrimonio pascolivo, sorvegliandone il corso e l'esecuzione;

d) stabilisce e fa adottare i più razionali sistemi di concimazione:

— irrigazione concimante;

— spargimento del letame a mezzo di operai o mezzi meccanici;

e) predisporre le misure sanitarie atte a prevenire od a limitare i danni causati dalle malattie cui può andare soggetto il bestiame immesso al pascolo, seguendo al riguardo le istruzioni impartite dalla ULSS;

f) provvede infine a tutto quanto necessario per rendere il patrimonio pascolivo sempre più produttivo, in modo da trarne il maggior utile possibile.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce ogni anno la data di entrata nei pascoli estivi, da determinare a seconda dell'andamento stagionale. La cessazione dei pascoli è stabilita al 31 ottobre.

ART. 15 - Ogni anno, entro il mese di maggio, gli utenti dovranno dichiarare all'Ufficio di segreteria dell'Ente, il numero, la specie e la quantità di bestiame che si intende immettere al pascolo, per essere assoggettati al pagamento della tassa di pascipascolo prevista.

La mancata dichiarazione comporterà il pagamento del doppio della quota prevista a ruolo.

Gli animali acquistati dopo il quindici di maggio o durante la stagione pascoliva, potranno essere immessi al pascolo qualora non sia stato raggiunto il limite di carico massimo previsto. Detti animali non potranno essere ammessi al pascolo senza il certificato sanitario attestante la loro provenienza e la loro immunità da malattie contagiose.

ART. 16 - È vietato agli utenti di introdurre al pascolo bestiame altrui sotto forma di falso acquisto e bestiame in soccida non appartenente ad utenti.

I contravventori saranno puniti con l'ammenda pari al doppio della quota prevista a ruolo oltre all'obbligo di trasferimento del bestiame non appartenente ad utenti.

ART. 17 - Qualora le possibilità di pascolo si presentassero superiori al fabbisogno del bestiame degli utenti, il Consiglio di amministrazione con atto deliberativo assegnerà l'eventuale eccedenza in affitto a coloro che ne faranno richiesta fino al raggiungimento del carico massimo previsto.

ART. 18 - La tassa di pascipascolo verrà annualmente stabilita con apposita deliberazione dal Consiglio di amministrazione, da sottoporsi all'approvazione dell'autorità tutoria e verrà riscossa a ruolo dal Tesoriere dell'Ente.

ART. 19 - Tutti gli aventi diritto all'uso civico di pascolo potranno immettere e mantenere i propri animali al pascolo nei terreni dell'Ente, osservando le norme stabilite nel presente regolamento.

ART. 20 - Tutti gli animali sono temporaneamente esclusi dal pascolo dai terreni dell'Ente che siano stati sottoposti a taglio generale o parziale od a ricostru-

zione perché molto radi, deperiti o danneggiati; in tal caso il presidente autonomamente o per richiesta degli organi di vigilanza, e comunque con il loro parere, sospende il pascolamento. Sono pure escluse dal pascolo quelle plaghe di terreno nelle quali la cotenna erbosa va impoverendosi e ciglionandosi con evidente progressiva distruzione della sua continuità.

Le zone bandite al pascolo saranno rese note con avviso dal presidente.

ART. 21 - Il bestiame dovrà essere custodito e sorvegliato da pastori adulti ed idonei.

È assolutamente vietato il pascolo vagante. I contravventori saranno passibili di un'ammenda pari al doppio della tassa pascolo, da versarsi alla tesoreria dell'Ente, ed in caso di recidiva, oltre al pagamento dell'ammenda, verrà inflitta anche la sospensione temporanea dell'uso del pascolo, per disposizione del presidente.

CAPO IV

UTENZA

ART. 22 - I nuovi utenti saranno assoggettati ad una tassa di iscrizione o reinscrizione, revisionabile di anno in anno da parte del Consiglio di amministrazione.

ART. 23 - Il componente del nucleo familiare che chiederà di essere iscritto nella lista degli utenti a seguito del decesso del rappresentante del nucleo, non sarà assoggettato a tassa di iscrizione, in quanto non è da considerare come una «nuova utenza» ma come prosieguito della precedente in successione naturale.

ART. 24 - Nella richiesta di iscrizione nella lista degli utenti, l'interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che i componenti del proprio nucleo familiare non sono già utenti di altre Università agrarie o Enti similari.

ART. 25 - Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme legislative in vigore.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea generale degli utenti con atto deliberativo 24 ottobre 1993, n. 11.

Dr. RAFFAELE BISCONTINI - *Direttore responsabile*